



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Derivazione rafforzata e interessi passivi**

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### La derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata

Scopri di più

La gestione degli **oneri di transazione** sostenuti per la **stipula di contratti mutuo** è un **vero rebus** per le microimprese che **non hanno scelto di redigere il bilancio in forma ordinaria**. Si tratta, in pratica, delle società di capitali per le quali **non si applica il principio di derivazione rafforzata**, in forza del quale, lo ricordiamo, un componente qualificato in bilancio in base a corretti principi contabili viene considerato come tale ai fini fiscali, **anche laddove il Tuir disponesse diversamente**. Gli oneri di transazione sono costituiti, in base alla definizione contenuta nel principio contabile OIC 19, par. 20, da quei **costi marginali che sono correlati alla acquisizione di una passività finanziaria** e che **non sarebbero stati sostenuti se il soggetto non avesse acquisito la passività finanziaria** stessa. In pratica, si fa riferimento a **spese di istruttoria, oneri notarili, perizie** e quant'altro si renda necessario per ottenere il finanziamento.

Gli oneri in questione, che in un ipotetico bilancio classificato per natura sarebbero certamente componenti negative dell'area B (costi della produzione voce B 7, servizi), diventano, invece, **componenti di natura finanziaria** che vanno collocati **nell'area C del conto economico**. Tale qualificazione come oneri finanziari riguarda **sia le società che applicano** per obbligo la disciplina del cosiddetto **costo ammortizzato** (società che redigono il bilancio in forma ordinaria cui **si applica la derivazione rafforzata**), sia quelle che **applicano per facoltà il costo ammortizzato** (società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** cui si applica la derivazione rafforzata), sia quelle che **non applicano la disciplina del costo ammortizzato se non per scelta** (società che redigono il bilancio in forma micro ex [articolo 2435 ter cod. civ.](#), alle quali **non si applica la derivazione rafforzata**). Infatti, mentre per chi sceglie il **criterio del costo ammortizzato** gli oneri di transazione diventano **interessi passivi al tasso effettivo** (e quindi entrano a pieno titolo nel piano di ammortamento del mutuo), **per chi non lo applica essi comunque vanno collocati nell'area C del conto economico**, in forza del dettato di cui al paragrafo 70 del citato principio contabile OIC 19 che recita : “ *I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.* ” Quindi, per questi ultimi soggetti, gli oneri di transazione **vengono imputati nel conto economico** in base alla durata del contratto come **risconti attivi**, con un **importo che sarà diverso da quello che diviene interesse passivo al**



**tasso effettivo** (per chi applica la derivazione rafforzata), ma parliamo **pur sempre di oneri finanziari**.

Ora, il punto è capire **se tali oneri devono sottostare al tetto di deducibilità** previsto dall'[articolo 96, Tuir](#), cioè **il 30% del ROL**. Ricordiamo che gli **oneri che devono essere valutati** in base al tetto di deducibilità del ROL **sono quelli che**, a norma dell'[articolo 96, comma 3, Tuir](#), sono considerati **aventi natura finanziaria** in base ai **principi contabili** adottati dall'impresa e, per i quali, la qualificazione come oneri finanziari è confermata dalle **disposizioni emanate**, in attuazione dell'[articolo 13 bis, D.L. 244/2016](#), cioè le **norme che attuano la derivazione rafforzata**.

Questo passaggio sembrerebbe richiedere **due condizioni**, affinché un onere finanziario **sia interessato dal 30% del Rol**:

- **classificazione in bilancio dell'onere quale finanziario;**
- conferma di tale classificazione **nelle norme in materia di derivazione rafforzata**.

Tale duplice condizione necessaria porta alla **tesi interpretativa** (opinabile) cui giunge l'AIDC (norma di comportamento n. 207/2020), secondo cui **quando non vi è la seconda condizione, l'onere è sempre deducibile al 100% senza il limite del 30 % del ROL**. Quindi, l'inapplicabilità della derivazione rafforzata porterebbe gli **oneri di transazione ad essere qualificati in bilancio come elemento finanziario** in Area C, mentre **ai fini fiscali risulterebbero mantenere la natura di costo per servizi sempre integralmente deducibile**. La ricostruzione verrebbe avvalorata da una **risposta data a Telefisco 2019** in cui l'Agenzia delle entrate ha affermato che per **la microimpresa che applica a titolo solo facoltativo la disciplina del costo ammortizzato, i relativi interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati come tali in ambito fiscale**.

Questa ricostruzione, a parere di chi scrive, presenta **due elementi critici** che la rendono **difficilmente condivisibile**:

- **gli oneri di transazione sono definiti oneri finanziari**, anche **per chi non applica il costo ammortizzato**; quindi, la loro **naturale collocazione nel conto economico è comunque nell'area C**. Poi l'ammontare che in ogni anno viene imputato con la tecnica dei risconti attivi **non sarà uguale alla disciplina della finanziarizzazione dell'onere** che si attua con il criterio del costo ammortizzato, ma pur sempre di oneri finanziari si tratta. **Se essi fossero esclusi dal Rol**, per quale motivo sarebbero, invece, **inclusi gli interessi passivi calcolati al tasso nominale**? Anche per questi interessi, infatti, la microimpresa (che non ha optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria) **non può invocare la conferma dei criteri di derivazione rafforzata**, in quanto essa ne è soggettivamente esclusa.
- la società che redige il **bilancio in forma abbreviata**, e per la quale si applica **a pieno titolo la derivazione rafforzata**, sia che applichi il criterio del costo ammortizzato (facoltativo), sia che non lo applichi, inserirebbe, comunque, gli **oneri di transazione nell'area C del conto economico**; quindi, essi sarebbero **oneri finanziari** e tale



qualificazione viene confermata dalla disposizioni attuative della **derivazione rafforzata**, per cui si manifestano entrambe le condizioni che sono richieste dall'articolo 96, Tuir, per tenere in considerazione **il tetto del 30% del ROL**. Ciò porta a concludere che gli oneri di transazione, in questo caso specifico, sia che siano "finanziarizzati" in applicazione facoltativa del costo ammortizzato, sia che siano trattati come **interessi passivi da riscontare** in base alla durata del contratto di mutuo, dovrebbero **rientrare nel tetto del 30% del ROL**.